



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI/E E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 28/04/2016

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)	pag. 3
Art. 2 (Definizioni)	pag. 3
Art. 3 (Principi generali)	pag. 4
Art. 4 (I/Le cittadini/e attivi/e)	pag. 5
Art. 5 (Patto di collaborazione)	pag. 5
Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)	pag. 6
Art. 7 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)	pag. 6
Art. 8 (Promozione della creatività urbana)	pag. 6

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9 (Disposizioni generali)	pag. 7
Art. 10 (Proposte di collaborazione)	pag. 7

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi, edifici e altri beni pubblici di proprietà comunale e di altri spazi privati ad uso pubblico

Art. 11 (Interventi di cura occasionale)	pag. 8
Art. 12 (Individuazione degli edifici e altri beni immobili)	pag. 8
Art. 13 (Gestione condivisa di spazi, edifici, altri beni pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)	pag. 8
Art. 14 (Interventi di rigenerazione di spazi, edifici, altri beni pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)	pag. 9

CAPO IV - Forme di sostegno

Art. 15 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)	pag. 9
Art. 16 (Accesso agli spazi comunali)	pag. 10
Art. 17 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)	pag. 10
Art. 18 (Formazione)	pag. 10
Art. 19 (Affiancamento nella progettazione)	pag. 11
Art. 20 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)	pag. 11
Art. 21 (Autofinanziamento)	pag. 11
Art. 22 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)	pag. 11
Art. 23 (Agevolazioni amministrative)	pag. 12

CAPO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 24 (Comunicazione collaborativa)	pag. 12
Art. 25 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)	pag. 12

CAPO VI - Responsabilità e vigilanza

Art. 26 (Prevenzione dei rischi)	pag. 13
Art. 27 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)	pag. 13
Art. 28 (Tentativo di conciliazione)	pag. 13

CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 (Clausole interpretative)	pag. 14
Art. 30 (Sperimentazione)	pag. 14
Art. 31 (Entrata in vigore)	pag. 14

CAPO I - Disposizioni generali

Art.

1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in esito al Percorso Partecipativo intrapreso dall'Amministrazione Comunale, promuove la cultura del "bene comune", favorisce la partecipazione attiva ed il civismo diffuso come fondamento di una comunità di cittadini/e, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini/e, Associazioni e Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni.

2. In quanto ispirato ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà e definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra cittadini attivi, il presente Regolamento è fondato in particolare sul rispetto degli artt. 3 e 118, 114 comma 2 e 117 comma 6, della Costituzione, del D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle Associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura e/o rigenerazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Imola nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Società in house e strumentali: le società partecipate che il Comune di Imola ritiene necessario coinvolgere nell'attuazione dei patti di collaborazione.

d) Cittadini/e attivi/e: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento.

e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai/dalle cittadini/e attivi/e, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

f) Patto di collaborazione: il Patto attraverso il quale Comune e cittadini/e attivi/e definiscono l'ambito e le modalità di attuazione degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.

g) Interventi di cura e rigenerazione: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione, recupero, trasformazione e valorizzazione dei beni comuni, anche tramite metodi di co-progettazione, per migliorare la qualità della vita nella città-

h) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini/e e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) “ImolaRipartecipa”: lo spazio di cittadinanza sul sito web del Comune di Imola per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi di condivisione.

Art. 3
(Principi generali)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della condivisione con le collettività civiche, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la condivisione con e tra le comunità.

3. Il Comune di Imola riconosce a tutti i/le cittadini/e il diritto di partecipare attivamente alla vita della città, valorizzandone le libere forme associative; promuove la collaborazione dei/delle cittadini/e alla cura dei beni comuni, approvando patti di collaborazione tra Amministrazione, cittadini e Associazioni che definiscono gli ambiti di intervento e i reciproci impegni.

4. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i/le cittadini/e attivi/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i/le cittadini/e attivi/e e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei/delle cittadini/e, quale elemento centrale nella relazione con i/le cittadini/e, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri/e cittadini/e interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini/e e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i/le cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei/delle cittadini/e e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4

(I/Le cittadini/e attivi/e)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I/le cittadini/e attivi/e possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i/le cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla formazione secondo il metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i/le cittadini/e attivi/e in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini/e attivi/e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivise;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini/e e Amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei/delle cittadini/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le misure correttive e le azioni da attivare per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, in tal caso saranno definite forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I/Le cittadini/e attivi/e possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'Amministrazione o proposti dai/dalle cittadini/e attivi/e. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune e/o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. I/Le cittadini/e attivi/e possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale e la produzione di servizi collaborativi attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme di collaborazione civica al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali.

2. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune, anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale, promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 9

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i/le cittadini/e attivi/e, il Comune, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, individua nel Servizio "Politiche Sociali, Abitative e della Coesione" la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici comunali e, se del caso, delle società strumentali dell'Ente, interessati; costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
3. Il Comune individua l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e.
4. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 10

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta sia presentata dai/dalle cittadini/e, negli ambiti previsti dal presente Regolamento;
 - b) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione tramite il Servizio "Politiche Sociali, Abitative e della Coesione" fornisce ai cittadini consulenza e supporto nella predisposizione della proposta di collaborazione.
3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 il Servizio "Politiche Sociali, Abitative e della Coesione" comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture, interne od esterne che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'Avviso con cui il Comune invita i/le cittadini/e attivi/e a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, inclusa la pubblicazione nello spazio dedicato "ImolaRipartecipa", al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica delle strutture interessate e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti.
7. Qualora emerga che non sussistano le condizioni tecniche per procedere, la struttura lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni, ne informa le strutture coinvolte nell'istruttoria e ne dà notizia con la medesima forma di pubblicità di cui al punto 4.

8. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici o privati coinvolti, le proposte di collaborazione ricevute e le relative risposte sono comunicate al Consiglio Comunale a cura dell' Assessore/Consigliere delegato.

9. In caso di valutazione tecnica positiva, la struttura predispone gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li sottopone all'approvazione della Giunta, che ne valuta l'opportunità in relazione alle linee di programmazione dell'attività dell'Ente. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati nello spazio dedicato "ImolaRipartecipa" al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi, edifici e altri beni pubblici di proprietà comunale e di altri spazi privati ad uso pubblico

Art. 11

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, a tal fine saranno individuate modalità di accordo semplificate.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati e ne dà notizia nello spazio dedicato "ImolaRipartecipa".

Art. 12

(Individuazione degli edifici e altri beni immobili)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici e altri beni immobili in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini/e e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai/dalle cittadini/e è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Il Comune, laddove ne ravvisi il pubblico interesse, può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

Art. 13

(Gestione condivisa di spazi, edifici, altri beni pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio, edificio, altro bene pubblico e di spazi privati ad uso pubblico da parte dei/delle cittadini/e attivi/e, anche costituiti in Associazione, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione.

2. I/Le cittadini/e attivi/e se ne prendono cura, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero del bene.

4. I/Le cittadini/e attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o con la proprietà privata del bene.

5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero gravanti sui/sulle cittadini/e attivi/e. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere eseguiti senza oneri per l'Amministrazione e, se realizzati su spazi, edifici, altri beni pubblici, sono acquisiti al patrimonio dell'Ente.

Art. 14

(Interventi di rigenerazione di spazi, edifici, altri beni pubblici e di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi, edifici, altri beni pubblici o di spazi privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei/delle cittadini/e attivi/e. In tal caso il Comune, anche attraverso le sue società in house, valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio/edificio/bene pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, stima dei lavori da eseguirsi ed il programma di manutenzione. Il Comune può fornire supporto alla progettazione ai sensi del successivo art. 20.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i/le cittadini/e attivi/e assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. Resta ferma la necessità per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, di dotarsi di operatori abilitati ed il rispetto della normativa in tema di collaudo, ove applicabile.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione a fronte del contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Forme di sostegno

Art. 15

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e, assimilandone il trattamento a quello delle Associazioni, delle Fondazioni e degli altri Enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 16

(Accesso agli spazi comunali)

1. I/Le cittadini/e attivi/e che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 17

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri/e cittadini/e ed Associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 18

(Formazione)

1. L'Amministrazione mette a disposizione dei/delle cittadini/e attivi/e le competenze dei/delle propri/e dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
2. La formazione rivolta ai/alle cittadini/e attivi/e è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno.

Art. 19

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le cittadini/e attivi/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere il supporto del Comune, direttamente o tramite le sue società "in house", ai/alle cittadini/e nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 20

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati esclusivamente i costi vivi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'attività come individuati nel patto di collaborazione.

Art. 21

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i/le cittadini/e attivi/e di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai/dalle cittadini/e;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta finalizzata di donazioni.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei/delle cittadini/e attivi/e, nel patto di collaborazione, in relazione alla specificità del progetto e nei limiti delle risorse disponibili, può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, crescenti al crescere delle risorse reperite dai/dalle cittadini/e attivi/e.

Art. 22

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e attivi/e nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai/dalle cittadini/e attivi/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei/delle cittadini/e attivi/e quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 23

(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione prevede, ove possibile, facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i/le cittadini/e attivi/e devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nell'assistenza da parte degli uffici comunali nella compilazione delle istanze e nell'acquisizione della documentazione eventualmente necessaria, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, o nell'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i/le cittadini/e attivi/e e gli uffici comunali.

CAPO V - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 24

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i/le cittadini/e, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni e per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i/le cittadini/e.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai/alle cittadini/e di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai/alle cittadini/e interessati/e l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 25

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i/le cittadini/e. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini/e ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;

- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate;
- e) costi sostenuti.

4. Il Comune sollecita i/le cittadini/e ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i/le cittadini/e, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - Responsabilità e vigilanza

Art. 26

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai/Alle cittadini/e attivi/e devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I/Le cittadini/e attivi/e sono tenuti/e ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini/e attivi/e, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune garantisce la copertura assicurativa, direttamente o tramite il rimborso delle spese a tale titolo sostenute e concordate.

Art. 27

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i/le cittadini/e e le connesse responsabilità.

2. I/Le cittadini/e attivi/e che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo di qualsiasi grado ed entità, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I/Le cittadini/e attivi/e assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 28

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/dalle cittadini/e attivi/e, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo

oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi che opererà gratuitamente.

2. Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29

(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini/e, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le cittadini/e di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni .

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i/le cittadini/e attivi/e a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 30

(Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei/delle cittadini/e attivi/e, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione.